



TRIBUNALE DI GROSSETO

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

IL GIUDICE DELL' ESECUZIONE

Nella **procedura N. 286/2017 R.G. Esecuzioni Immobiliari**

Oggi 18.12.2024 alle ore 09.19 innanzi al Giudice dell'Esecuzione D.ssa Cristina Nicolò sono comparsi: il Custode, avv. Scheggi, il quale si riporta alla propria relazione e precisa che, nonostante le caratteristiche del compendio, ha ricevuto una seria manifestazione di interesse per l'acquisto. È inoltre presente lo stimatore, geom. Casini, il quale ribadisce che trattasi di fondo intercluso. Compare altresì l'avv. Bianchini in sostituzione dell'avv. Fioretti per Amco, la quale insiste per il prosieguo della procedura.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

dato atto di quanto sopra,
rilevato che dalla relazione del professionista delegato è emerso che l'eventuale ricavato del prossimo esperimento di vendita consentirebbe la copertura dei costi sostenuti e da sostenere nonché una parziale soddisfazione del credito;
osservato inoltre che è pervenuta una manifestazione di interesse all'acquisto;
considerato che:

- l'art. 164 bis disp. att. c.p.c. prevede che qualora non sia possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento dei creditori, anche in ragione dei costi necessari per la prosecuzione della procedura e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo;
- secondo costante orientamento della Suprema Corte, la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. ricorre e va disposta ove, motivatamente esclusi tutti gli istituti processuali tesi alla massima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato, risulti, in base ad un giudizio prognostico basato su dati obiettivi anche come raccolti nell'andamento pregresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile (cfr. Cass. Sent. n. 11116/2020);

ritenuto che nel caso di specie il prezzo da applicare per un eventuale nuovo esperimento di vendita del lotto appare ancora tale da consentire un presumibile soddisfacimento dei creditori, consentendo, tra l'altro, la copertura dei costi connessi alla pubblicità, alle spese di gestione per la vendita telematica e per i compensi in favore del delegato e del custode;

ritenuto, dunque, potersi autorizzare un ulteriore esperimento di vendita;

P.Q.M.

VERBALE UDIENZA

Autorizza il professionista delegato ad un ulteriore esperimento di vendita come da ordinanza di vendita già emessa.

Il Giudice dell'Esecuzione
D.ssa Cristina Nicolò